



Segreteria Generale
ufficio consiglio comunale, Giunta comunale, deliberazioni

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.8/30139 DEL 10.2.2020

Ufficio consiglio comunale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372323 - 322 | Fax 039.2372557

Email: segr.presidenzacc@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

ART. 1

Premessa di riferimento - Istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

In data 21 febbraio 2019 il Consiglio Comunale di Monza, con il voto unanime dei Consiglieri presenti, ha votato l'istituzione della la FIGURA DEL GARANTE CITTADINO DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

Nell'ambito del Comune di Monza è istituito il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante" al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e con i compiti previsti dal presente Regolamento, i diritti di tali persone.

ART. 2

Oggetto

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare la nomina del Garante, i requisiti, i compiti, le relazioni con gli Organi del Comune e gli altri soggetti istituzionali, la durata dell'incarico.

ART. 3

Nomina e requisiti

Il Sindaco nomina il Garante fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali.

Il Garante resta in carica per la durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile alla carica di Garante chi ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessati ai problemi penitenziari.

E' altresì incompatibile ed ineleggibile alla carica di Garante chi esercita la professione di avvocato o funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza, nonché chi riveste cariche pubbliche elettive.

Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Monza. L'accettazione della candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco dichiara il Garante decaduto dalla carica.

Il Sindaco pubblicizza, per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza. I cittadini, in possesso dei requisiti, possono presentare le proprie candidature, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata dai documenti e dichiarazioni richiesti nell'avviso.

ART.4

Dimissioni e Revoca

Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

La revoca del Garante è disposta dal Sindaco per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e che rendono incompatibile il mantenimento della carica. La revoca è disposta previa contestazione da notificare al Garante.

Quest'ultimo può presentare, nei 10 giorni dalla avvenuta notifica, le proprie controdeduzioni. Se la revoca è confermata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

A seguito di cessazione dall'incarico è avviato il procedimento di elezioni ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

ART.5

Funzioni-Interazioni con altre Strutture ed Enti-Garanzie

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:

- a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Monza, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene;
- c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni

- ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
- d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
 - e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
 - f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
 - g) la promozione di forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale monzese che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale.
 - h) l'attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civici, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a). A seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione.

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

ART.6

Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce con relazione semestrale al Sindaco, alla Giunta e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Garante ha il compito di redigere una relazione annuale che invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale affinché la trasmetta a tutti i Consiglieri comunali, una copia della relazione verrà pubblicata sul sito comunale.

ART.7

Ufficio del Garante

Il Garante comunale, per la propria attività, potrà utilizzare il locale già riservato ai colloqui del garante regionale o un diverso locale messo a disposizione dal Direttore della casa circondariale.

La carica di garante è a titolo gratuito.

ART.8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.